

Decreto legislativo
concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici
 (del 2 giugno 2008)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 16 gennaio 2007 n. 5874 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 10 gennaio 2008 n. 5874 R della Commissione speciale pianificazione del territorio,

d e c r e t a :

Scopo

Art. 1 ¹Con il presente decreto si intende promuovere, attraverso la concessione di sussidi, il recupero di rustici meritevoli di conservazione, comprese le migliorie a rustici già riattati, da locare quali alloggi turistici nei comprensori periferici.

²Per rustico si intendono tutte le costruzioni residue delle attività rurali-contadine, collegate con l'uso agricolo del territorio, di modeste dimensioni (stalle, fienili, abitazioni contadine) inserite in un contesto territoriale nel quale esse rappresentano una componente importante ai fini di qualificarne il carattere di paesaggio.

³In particolare esso persegue i seguenti scopi:

- aumentare la capacità ricettiva e conseguentemente incrementare il turismo di soggiorno;
- creare possibilità di reddito complementare;
- agevolare il mantenimento della proprietà;
- salvaguardare e valorizzare il patrimonio architettonico rurale tradizionale.

Beneficiari

Art. 2 ¹Il Consiglio di Stato può concedere sussidi ai proprietari di rustici domiciliati nel comprensorio periferico in cui è ubicato il rustico e, limitatamente ad un singolo oggetto, ai proprietari domiciliati fuori dal comprensorio.

²Le decisioni sul sussidiamento saranno esaminate sulla scorta del preavviso di una speciale Commissione multidisciplinare istituita dal Consiglio di Stato.

Comprensori

Art. 3 ¹I comprensori periferici e i relativi Comuni ai sensi del presente decreto sono elencati nell'Appendice.

²Il Consiglio di Stato può concedere deroghe in casi particolari e giustificati dalla qualità dei rustici e dalla loro attrattiva turistica.

Aiuto

Art. 4 ¹Il sussidio massimo è pari al 40% dei costi di costruzione compresi quelli per l'arredamento interno.

²I costi di costruzione sono calcolati in ragione di un importo massimo di fr. 33'000.-- per posto letto, ritenuto un limite di 6 posti letto per rustico.

³L'importo massimo sarà adeguato all'indice dei costi della costruzione della città di Zurigo.

⁴Sarà tenuto conto di eventuali altri sussidi erariali.

Competenza e condizioni

Art. 5 ¹Competente per la concessione dei sussidi è il Consiglio di Stato.

²Possono beneficiare del sussidio solo i rustici accessibili convenientemente e che risultano situati ad una distanza massima di 15 minuti a piedi dall'ultimo punto stradale raggiungibile con normali mezzi di trasporto su strada (esclusi i fuoristrada).

³Le richieste di sussidio devono essere inoltrate alla Sezione della promozione economica (detta in seguito SPE) prima dell'inizio dei lavori.

⁴La SPE in casi particolari sufficientemente motivati, e premesso che sia già stata rilasciata la licenza edilizia, può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori impregiudicata la decisione di concedere i sussidi.

⁵I lavori devono essere conclusi entro 3 anni dalla notifica della decisione di sussidio. Il versamento del sussidio avviene dopo il collaudo dei lavori e relativo rapporto da parte dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti. La SPE può versare acconti sui sussidi concessi a

dipendenza dell'avanzamento dei lavori e a condizione che sia già stata stipulata la convenzione di cui all'articolo seguente.

Convenzione

Art. 6 ¹Il versamento del sussidio è vincolato alla sottoscrizione di una convenzione tra il proprietario del rustico e l'Ente turistico locale.

²La convenzione disciplina la messa a disposizione del rustico quale alloggio turistico durante almeno 5 mesi all'anno nella stagione turistica per 15 anni, con esclusione dell'affitto annuale o stagionale a un unico locatario.

³Il proprietario deve certificare di collaborare fattivamente nella messa sul mercato del rustico, con un'agenzia professionale del settore. Il Consiglio di Stato definisce i criteri delle agenzie professionali abilitate ad operare in questo settore sovvenzionato dal D-Rust.

⁴La convenzione è sottoposta alla ratifica della SPE.

Vincoli

Art. 7 ¹Senza il consenso del Consiglio di Stato i rustici sussidiati non possono subire modifiche alla destinazione prevista dal presente decreto durante il periodo di 15 anni.

²Il proprietario deve assicurare il rustico contro l'incendio e i danni delle acque in modo adeguato, provvedere alla normale manutenzione e onorare tutti gli altri impegni per oneri correnti.

³L'alienazione del rustico posto al beneficio dei sussidi previsti dal presente decreto è di regola esclusa, sintanto che sussista l'obbligo di mantenere la destinazione prevista. In casi particolari il Consiglio di Stato può concedere deroghe, fissando le modalità e l'entità del rimborso del sussidio percepito.

⁴Le restrizioni di cui al presente decreto vengono menzionate a Registro fondiario su istanza della SPE quale limitazione di diritto pubblico sulla proprietà.

Enti turistici

Art. 8 Gli enti turistici promuovono, in collaborazione con le agenzie professionali, la commercializzazione dei rustici e collaborano con la SPE; in particolare essi la informano annualmente sull'occupazione dei rustici ed eventuali modifiche alla convenzione.

Ticino Turismo si occuperà del marketing e della promozione dei rustici sui mercati svizzeri ed esteri.

Revoca e restituzione

Art. 9 ¹Il Consiglio di Stato può revocare le prestazioni concesse in virtù del presente decreto rispettivamente ordinarne la restituzione totale o parziale, con l'aggiunta degli interessi, in particolare qualora:

- a) per il loro ottenimento siano state fornite informazioni false o inesatte, od occultati fatti determinanti per la loro concessione;
- b) non siano più adempite le condizioni o gli obblighi stabiliti dal decreto o fissati dalla decisione che assegna i sussidi, dalla licenza edilizia e dalla convenzione.

²È riservata l'azione penale.

³L'obbligo di restituzione si estingue dopo 15 anni dalla ratifica della convenzione.

Garanzie

Art. 10 ¹Allo Stato compete, a garanzia dell'obbligo di restituzione dei sussidi, un diritto di ipoteca legale e prevalente giusta l'art. 836 CC, da iscrivere a Registro fondiario su istanza della SPE.

²Allo scopo di favorire il credito ipotecario e su richiesta motivata del proprietario del rustico ipotecato la SPE può concedere la postergazione dell'ipoteca.

Diritto sussidiario

Art. 11 Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della Legge sui sussidi cantionali.

Credito

Art. 12 Per l'applicazione del presente decreto è stanziato un credito di fr. 2.0 milioni ripartiti su più anni in sede di preventivo.

Ricorsi

Art. 13 Contro le decisioni prese in applicazione di questo decreto è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione, secondo le norme della legge di procedura per le cause amministrative.

Entrata in vigore e durata

Art. 14 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore ^[1] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e ha una durata di 4 anni.

Pubblicato nel BU **2008**, 492.

Appendice al Decreto legislativo concernente i rustici

Giusta l'art. 3 del Decreto i comprensori periferici e i relativi Comuni sono i seguenti:

<i>Leventina</i> Airolo Anzonico Bedretto Calpiogna Campello Cavagnago Chironico Dalpe Faido Mairengo Osco Prato Quinto Sobrio	<i>Onsernone e Centovalli</i> Centovalli ^[3] Gresso Isorno Mosogno Onsernone Vergeletto	<i>Valle Verzasca</i> Brione Corippo Frasco Cugnasco-Gerra (frazione di Gerra Valle) Lavertezzo (Valle) Mergoscia Sonogno Vogorno	<i>Valcolla</i> Bogno Certara Cimadara Valcolla
<i>Blenio</i> Acquarossa Blenio Serravalle ^[2]	<i>Rovana, Bavona, Lavizzara</i> Bosco Gurin Campo Vallemaggia Cevio Cerentino Lavizzara Linescio	<i>Malcantone</i> Alto Malcantone Aranno Cademario Bioggio (frazione di Iseo) Migliaglia	<i>Valle Morobbia</i> Pianezzo (frazione di Paudò) S. Antonio
		<i>Gambarogno</i> Gambarogno (frazione di Indemini) ^[4]	<i>Valle di Muggio</i> Breggia Castel San Pietro (frazioni di Casima, Monte e Campora)

^[1] Entrata in vigore: 25 luglio 2008 - BU 2008, 492.

^[2] Nome del Comune modificato dal DL 15.3.2011; in vigore dal 10.5.2011 - BU 2011, 252.

^[3] Nome del Comune modificato dal DL 2.6.2009; in vigore dal 28.7.2009 - BU 2009, 332.

^[4] Nome del Comune modificato dal DL 23.6.2008; in vigore dal 19.8.2008 - BU 2008, 506.